

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 90-39932/2011

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: **NOVAZINC s.a.s. di Giannetto I. & C.**
Sede legale: Via Santa Cristina 97 – Borgaro Torinese (TO)
P.IVA 09075460015
Impianto: **Impianto per il trattamento di superficie di metalli –
cod. IPPC 2.6**
Sede operativa: Via Santa Cristina 97 – Borgaro Torinese (TO)
Posizione SIA: 012783

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 27/06/2011 Giannetto Ignazio in qualità di gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda (prot. n. 555402) ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 51-554734 del 21/12/2006 per l'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATI:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo, le successive integrazioni ed i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale già attuato in azienda;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 19/10/2011 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 19/09/2011 (prot. n. 777205);

RILEVATO CHE:

- dall'impianto non si originano scarichi di reflui industriali poiché le acque di processo sono in parte riutilizzate ed in parte smaltite come rifiuto;
- le emissioni in atmosfera provengono dalle aspirazioni posizionate sulle vasche di trattamento galvanico;
- non sono presenti superfici scoperte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, comma 1, lett. bb);
- non sono state segnalate emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata:
 - è stata dismessa una parte dello stabilimento adibito a magazzino;
 - e stata dismessa la linea denominata "Linea produttiva-sperimentale" senza variare il livello produttivo dell'attività
 - è stato trasmesso con nota del 02/11/2011 (prot. n. 928145) lo schema aggiornato di trattamento delle acque reflue prodotte nello stabilimento e di ricircolo delle stesse ai lavaggi.
 - non sono intercorse modifiche delle migliori tecniche disponibili per l'attività in esame;
- il gestore dell'impianto ha chiesto la modifica di alcune condizioni dell'autorizzazione in essere motivate dalle difficoltà tecniche riscontrate nella loro attuazione;
- il gestore ha segnalato che l'impianto non è dotato di filtropressa per il trattamento dei fanghi di depurazione, come invece è stato indicato nel provvedimento autorizzativo (punto A.2.2.7 della D.D. n. 51-554734/2006)
- da quanto emerso in Conferenza dei Servizi e successivamente dichiarato dal Gestore con nota del 02/11/2011 (prot. n. 928145), è emerso che:
 - la portata del punto di emissione in atmosfera denominato E1 che era stata stimata in 24.000 Nm³/h nella prima istanza di AIA, è risultata da dati analitici pari a circa

16.000 Nm³/h

- la vasca n. 19 della Linea Grande, precedentemente destinata a passivazione verde con cromo VI, è stata sostituita con una passivazione con cromo trivalente.
- le due vasche poste a bordo linee e utilizzate per lo scioglimento dello zinco prima dell'immissione nella linea di trattamento sono dotate di opportuno coperchio che è mantenuto chiuso ad eccezione dei momenti di caricamento e svuotamento delle vasche stesse.

VALUTATO CHE:

- l'impianto rispetta la vigente normativa ambientale;
- non è necessario disciplinare la gestione delle acque meteoriche dal momento che non sono presenti superfici scoperte nello stabilimento e per tale motivo non è stato predisposto il Piano di Gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
- gli esiti del monitoraggio ambientale svolto dal gestore dell'impianto circa l'utilizzo di acqua, di energia elettrica e termica e circa il consumo di materie prime, sono coerenti con le informazioni riportate nei seguenti documenti di riferimento:
 - Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6 emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008 - So n. 29 alla Gu 3 marzo 2009 n. 51
 - Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006
- dalle risultanze della Conferenza dei Servizi:
 - è emersa la necessità di contabilizzare le acque utilizzate nel processo produttivo e quelle destinate a riciclo mediante l'installazione di contatori volumetrici;
 - non sono emerse criticità per quanto attiene alle emissioni in atmosfera
- relativamente alle modifiche delle condizioni dell'autorizzazione chieste dal gestore dell'impianto, le stesse possono essere accolte sulla base delle valutazioni espresse in Conferenza dei Servizi;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale dell'Azienda Novazinc s.a.s di Giannetto I. & C. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni

- normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
 - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale dell'impresa Novazinc s.a.s di Giannetto I. & C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via Santa Cristina n. 97 nel Comune di Borgaro Torinese, dell'attività IPPC
 - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 51-554734 del 21/12/2006;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla

data di emanazione;

5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Borgaro Torinese (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 novembre 2011

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	8
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	9
4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	9
5. CICLO DELLE ACQUE	10
6. EMISSIONI IN ATMOSFERA	11
7. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	15
8. EMISSIONI SONORE	15
9. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	15
10. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	17

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
codice 2.6 – <i>Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;</i>	94 m³ di vasche di trattamento superficiale

L'attività produttiva della ditta in oggetto consiste nella zincatura acida ed alcalina e nella passivazione cromica di particolari in ferro e ghisa.

Le lavorazioni vengono svolte nelle 2 linee galvaniche a telaio presenti in Azienda:

- Linea Grande: con 77 m³ di volume complessivo di vasche di trattamento
- Linea Piccola: con 17 m³ di volume complessivo di vasche di trattamento

Altri impianti presenti in Azienda sono:

- Centrale termica per la produzione di vapore, utilizzato nella sgrassatura elettrolitica e nell'asciugatura dei pezzi, di potenza termica di combustione pari a 100 kW
- Raddrizzatori di corrente elettrica
- Impianto di trattamento reflui composto da una sezione chimico-fisica, un evaporatore e un impianto a resine a scambio ionico
- Uno scrubber ad umido per l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera provenienti dalle linee galvaniche
- Un impianto frigorifero utilizzato nei mesi caldi per mantenere le temperature di processo delle vasche di trattamento.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. Il gestore deve inviare il report ambientale con gli esiti dei controlli e monitoraggi e le comunicazioni e relazioni richieste secondo il calendario riportato al **Capitolo 10**.

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia di Torino le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Nel caso ad avviso del gestore la modifica in progetto non sia ritenuta sostanziale, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto, la modifica deve essere comunicata almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, allegando la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento. Nel caso di modifica sostanziale, si applica il comma 2 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/2006.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di **malfunzionamenti o avarie degli impianti di depurazione** delle emissioni in acqua o in aria, il Gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il Gestore deve inoltre informare la Provincia di Torino e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In **situazioni di emergenza** che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso alla Provincia di Torino ed all'ARPA, al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
4. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

5. CICLO DELLE ACQUE

L'approvvigionamento delle acque avviene tramite acquedotto pubblico per le acque destinate ad utilizzi igienico-sanitari, industriali e di processo.

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue poiché le acque industriali dei lavaggi vengono trattate in un impianto chimico-fisico, in un evaporatore e in un impianto a resine a scambio ionico. L'acqua depurata viene riutilizzata interamente nel ciclo produttivo, mentre i reflui concentrati e i fanghi ottenuti dal trattamento chimico-fisico vengono smaltiti come rifiuti.

L'Azienda in oggetto è autorizzata a scaricare i reflui domestici in pubblica fognatura nera gestita da SMAT.

5.1 REFLUI INDUSTRIALI: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Al fine di permettere un bilancio di massa sulle sostanze in ingresso e in uscita dall'impianto, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente, distinguendo tra quelle utilizzate per i trattamenti superficiali dei pezzi e quelle utilizzate nella depurazione delle acque reflue.
2. Devono essere sempre presenti in Azienda lo schema dell'impianto di depurazione reflui riportante la sequenza dei trattamenti e la planimetria dello stabilimento con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e dei reattori dell'impianto di depurazione reflui e la rete idrica di adduzione, di ricircolo e di scarico se presente.
3. Devono essere misurati o calcolati sulla base delle differenze tra volumi comunque misurati, i consumi di acqua destinati agli usi di processo, esclusi i raffreddamenti, ivi compresi i volumi di acqua derivanti dal ricircolo interno quando previsto; i consumi misurati o calcolati devono essere registrati mensilmente riportando anche le letture dei contatori; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. Per le finalità indicate al punto precedente, entro il **31 Dicembre 2011** devono essere installati i seguenti totalizzatori dei volumi di acqua:
 - Anello di trattamento reflui n. 1: in uscita dallo scambiatore a resine
 - Anello di trattamento reflui n. 2: in ingresso ed in uscita dall'evaporatore
 - Anello di trattamento reflui n. 3: in ingresso al disoleatore, in uscita dal sedimentatore
 - Scrubber ad umido: in ingresso ed in uscita dallo scrubber ad umido
 - Centrale termica: in ingresso al circuito della centrale termicaLa posizione finale di tali totalizzatori deve essere concordata con ARPA e comunicata alla Provincia di Torino prima della loro installazione.
5. L'impianto di depurazione e la relativa strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, devono essere oggetto di regolare

manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.

6. Deve essere eseguita con frequenza annuale la caratterizzazione dei fanghi ottenuti nell'impianto di trattamento reflui, indicando i seguenti parametri: percentuale di secco, concentrazione sul tal quale di Zinco, Ferro, Cromo esavalente, Cromo totale e Nichel.
7. Il Gestore deve verificare periodicamente l'efficienza di abbattimento dello scrubber ad umido del Camino E1. A tal fine devono essere registrati su apposito registro, la frequenza e la quantità di acqua inviata all'impianto di trattamento reflui. Tali dati devono essere conservati presso l'azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione.
8. Il Gestore deve verificare periodicamente l'efficienza di depurazione delle resine a scambio ionico. A tal fine deve essere registrato su apposito registro, la frequenza di sostituzione delle suddette resine. Il dato deve essere conservati presso l'azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera provengono:

- dalle aspirazioni sulle vasche di trattamento galvanico;
- dai forni di asciugatura;
- dalla centrale termica per la produzione di vapore utilizzato nella sgrassatura elettrolitica.

6.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Gli impianti devono garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi secondo le norme UNICHIM. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel quadro emissioni deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
3. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
4. I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera. A tale scopo, la direzione del flusso dell'effluente allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere

- una quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
5. I sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche almeno con la cadenza riportata nei manuali di uso e manutenzione degli impianti stessi. Di tali interventi deve essere tenuta traccia, in apposito registro, fino al rinnovo della presente autorizzazione, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Il Registro deve essere conservato in stabilimento ed esibito su richiesta degli Enti preposti al controllo.
 6. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitata, per quanto tecnicamente possibile, la formazione di emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
 7. Le emissioni fuggitive che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.
 8. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in massa di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti.
 9. Il rilevamento delle emissioni dai punti di emissione in atmosfera deve essere eseguito con la frequenza e per i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
 10. Per l'effettuazione degli autocontrolli e la presentazione dei risultati devono essere adottate le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale UNICHIM n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella successiva Tabella. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO_x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	
Fluoruri	UNI 10787	ISO 15713/2006
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V, Se, Zn, Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

11. Nella presentazione dei risultati deve essere sempre descritta:
 - a) la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate;
 - b) la portata del flusso gassoso;
 - c) nel caso delle vasche di trattamento galvanico, la superficie delle vasche aspirate.
12. I risultati degli autocontrolli devono essere presentati all'interno del report ambientale entro il **30 Aprile** dell'anno successivo a quello di effettuazione.
13. Il Gestore deve far pervenire con **almeno 15 giorni di anticipo** alla Provincia di Torino ed al dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. la comunicazione delle date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni

6.2 EMISSIONI DAI GENERATORI DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO CIVILE DEI LOCALI

I generatori termici presenti presso lo stabilimento si considerano rientrare nelle disposizioni previste al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 per il riscaldamento civile, in quanto ciascun generatore, di potenza inferiore a 3 MW, è a servizio di un sistema di distribuzione e utilizzo del calore separato dagli altri.

Tali generatori devono pertanto rispettare le condizioni previste dal Titolo II - Parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, per quanto pertinente, lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento della Regione Piemonte.

6.3 QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Impianto di Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza Autocontrollo	Note	
			Tipologia ^b	Limiti				
				Concentr. [mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa				Flusso di massa [kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ^c]
E1	N. 2 linee di zincatura	16.000 ^a	Alcalinità (come Na ₂ O) Fosfati (come PO ₄ ³⁻) Cloro e i suoi composti (come HCl) Ossidi di Azoto ^d (come NO ₂) Cromo e i suoi composti (come Cr) Ammoniaca (come NH ₃)	5 5 5 100 0,5 15	0,015 0,015 0,015 0,300 0,0015 0,045	Scrubber ad umido	Triennale	--
T1	Generatore di calore a metano a servizio delle linee di zincatura di potenza termica pari a 100 kW	--	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 - punto dd) della Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta					

Note:

- La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.
- La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati
- Devono essere compresi anche gli ossidi di azoto in forma di azoto nitrico

7. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti liquidi devono essere dotati dei necessari bacini di contenimento e di adeguati sistemi di sicurezza per contenere eventuali perdite e ridurre il rischio di versamenti accidentali. I bacini di contenimenti devono avere capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stoccati, ed in ogni caso pari a quella del più grande dei serbatoi. Devono essere presenti sui serbatoi e vasche gestiti mediante dispositivi di riempimento automatico, sistemi di allarme e/o di blocco automatico per troppo pieno. Tali dispositivi devono essere oggetto di regolare manutenzione.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di **Borgaro Torinese** ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 21/11/02, a cui è seguita variante pubblicata sul B.U.R. 39 del 30/09/2004. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

9. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il piano di monitoraggio deve permettere all'azienda di verificare il proprio grado di efficienza mediante il confronto coi parametri di valutazione forniti dalle BRefs comunitarie. Gli strumenti individuati sono quelli necessari al fine di impostare un bilancio di massa, come previsto dal BRef sul monitoraggio "*General Principles of Monitoring*", e a valutare i consumi specifici. Il monitoraggio deve in primo luogo essere utile all'Azienda, che potrà approfondire e migliorarne gli strumenti proposti, in ragione delle soluzioni tecniche e gestionali che ritiene più appropriate.

1. Il piano di monitoraggio comprende le registrazioni, le analisi e le verifiche periodiche interne indicate nella documentazione allegata all'istanza. Devono in ogni caso essere monitorati i fattori produttivi riportati nella **Tabella 1**.
2. La documentazione delle procedure di monitoraggio deve essere presente presso l'azienda. Lo svolgimento delle analisi e delle verifiche e i relativi esiti, devono essere registrati e conservati presso l'azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione.
3. Sulla base dei fattori produttivi analizzati, devono essere valutati gli indicatori di

livello prestazionale raggiunto, adottando dove possibile gli stessi indicatori proposti dai BRef e dalle linee guida di riferimento (es. consumi per unità di prodotto o di superficie trattata)

4. Le registrazioni indicate in **Tabella 1** e le valutazioni sui livelli prestazionali di cui al precedente punto 3, devono essere riportati nel report ambientale entro il **30 Aprile di ogni anno**, relativamente alle misure eseguite l'anno precedente.
5. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).

Tabella 1: Fattori produttivi da monitorare

Fattore da monitorare	Frequenza di monitoraggio	Note
Numero di ore e giorni lavorati	mensile	
Consumi idrici per: - centrale termica - scrubber ad umido - processo produttivo distinguendo volume di acqua prelevata da acquedotto e volume di acqua ricircolata ai lavaggi.	mensili	Devono essere riportate le letture dei contatori. In caso di sostituzione del contatore, deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
Consumi di materie prime impiegate nell'ambito del processo produttivo	annuale	
Consumi di reagenti impiegati nel trattamento chimico-fisico del refluo	annuale	
Superficie complessiva dei componenti sottoposti ai trattamenti di zincatura ed alle passivazioni	mensili	
Quantità di reflui prodotti dal lavaggio dei componenti distinguendo le quantità inviate ai tre anelli di trattamento	mensili	
Quantità di fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico dei reflui	mensili	deve essere eseguita almeno una volta all'anno la caratterizzazione chimico/fisica del fango
Consumi energetici per il riscaldamento delle vasche di trattamento galvanico e per l'asciugatura dei pezzi	annuale	
Frequenza di sostituzione della soluzione utilizzata nella torre di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera afferenti al camino E1 e quantitativo di acqua inviata al trattamento reflui	mensile	
Frequenza di sostituzione delle resine a scambio ionico	mensile	

10. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti in **Tabella 2**.

Tabella 2: Comunicazioni agli Enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (paragrafo 6.1. punto 13).	Provincia di Torino A.R.P.A.	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione attuazione degli interventi prescritti (capitolo 2 punto 3).	Provincia di Torino	Prima della realizzazione e entro 30 giorni dalla avvenuta realizzazione
Presentazione del Report Ambientale	Provincia di Torino	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio.

Tabella 3: Contenuto del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	paragrafo 6.3.	
Monitoraggio ambientale del processo produttivo , con descritti i parametri monitorati e riassunti, se utile in forma aggregata, i valori ottenuti durante il monitoraggio	Capitolo 9	Devono essere riportati gli indicatori calcolati al fine di valutare il livello prestazionale

Il Report deve essere redatto utilizzando la procedura informatica on line presente sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino. La **trasmissione dei dati deve avvenire in modo telematico** entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Il Report trasmesso deve essere stampato e una **copia cartacea** deve essere inviata alla Provincia di Torino sempre entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio.

Una copia del report ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e dei fanghi devono essere conservati presso l'azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM** adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.